

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2167/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1676/91 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1676/91 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1984/91<sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 4,62 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/91 è sostituito dall'importo di 1,26 ecu.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 15. 6. 1991, pag. 83.<sup>(4)</sup> GU n. L 178 del 6. 7. 1991, pag. 16.